

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956

(74^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Proroga per un quinquennio delle disposizioni contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 136, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (1729) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 795, 797
CARELLI	796
RAGNO, <i>relatore</i>	795, 797
RISTORI	797
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	797

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Monni, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Salomone, Sereni e Spezzano.

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Colombo e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Capua e Vetrone.

FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga per un quinquennio delle disposizioni contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 136, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (1729) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga per un quinquennio delle disposizioni contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 136, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAGNO, *relatore*. Onorevoli colleghi, col presente disegno di legge si concedono contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Sull'efficacia dei provvedimenti emanati con la legge 26 febbraio 1952 ci sarebbe molto da discutere: nella loro pratica applicazione, infatti, sono mancati dei concetti organici che rendessero veramente efficiente la lotta contro i parassiti dell'agricoltura. In Sicilia esiste

un Commissariato generale anticoccidico, con sede a Catania; ma esso, che dovrebbe operare su tutta la Sicilia orientale, opera praticamente in una ristretta zona della provincia di Catania, adottando dei sistemi di lotta che comportano l'uso dell'acido cloridrico o acido cianidrico che, se pure efficaci, sono molto dispendiosi e antiquati. Di tali provvidenze si è avvantaggiata unicamente una ristretta cerchia di proprietari che hanno degli agrumeti in provincia di Catania. Nel resto della Sicilia, nonchè in Calabria dove pure dovrebbe operare, la presenza di questo Commissariato è perfettamente ignorata. I proprietari quindi sono costretti a sostenere spese non indifferenti per questa lotta, la quale poi non è diretta solo contro le cocciniglie, ma anche contro il ragno rosso, la formica argentina, ecc.; ciò richiede trattamenti diversi, dispendiosi, e per i quali non sempre i prodotti rispondono allo scopo. Non si sono mai fatte esperienze serie e concrete che potessero dare un indirizzo ai proprietari e consigliare loro i sistemi di lotta più efficienti.

Dunque, da questi contributi dello Stato nelle nostre zone nessuno ha mai avuto alcun vantaggio; inoltre essi si sono dimostrati assolutamente inadeguati.

Col presente disegno di legge si è cercato di aumentare la somma messa a disposizione dallo Stato: da 120 milioni per il 1956-57 si passa a 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1960-61 in considerazione non solo della maggiore estensione, ma anche e soprattutto della distruzione apportata da questi parassiti.

All'articolo 1 si prevede la proroga della legge 26 febbraio 1952 fino al 1961. All'articolo 2 della suddetta legge viene poi apportata una modifica nel senso che le attestazioni debbono essere rilasciate dall'Ispettorato agrario competente. Inoltre il contributo a favore del Commissariato generale anticoccidico previsto dall'articolo 136 è elevato a 30 milioni.

Essendo favorevole al provvedimento, faccio una raccomandazione: questa lotta, o la si fa seriamente, o non la si fa. Per farla seriamente, occorre che gli Ispettorati agrari individuino le zone maggiormente infestate dai parassiti e obblighino i proprietari a fare simultanea-

mente tutto quanto occorre per combatterli. Infatti, anche se in un comprensorio proprietari diligenti affrontano delle spese non indifferenti per il trattamento anticoccidico, basta che ce ne siano due assenteisti che non compiono tale trattamento, perchè venga completamente frustrata l'azione compiuta da coloro che, solerti e vigili, fanno di tutto per avere una buona produzione. È quindi indispensabile che il Ministro dell'agricoltura dia disposizioni particolari agli Ispettorati agrari, affinchè, una volta individuata la zona nella quale occorre con maggiore diligenza effettuare il trattamento anticoccidico, questo venga fatto obbligatoriamente da tutti i proprietari.

Premesso questo, non posso che raccomandare di approvare il presente disegno di legge.

CARELLI. Due parole sole per un chiarimento. Concordo perfettamente col senatore Ragno per quanto riguarda i danni enormi che la cocciniglia provoca negli agrumeti. L'enorme varietà e prolificità di questi insetti — basta dire che possono deporre da 12 uova a 6.000 — impone che la lotta di cui ha parlato il senatore Ragno sia assolutamente compiuta in forma unitaria.

Rilevo però che, oltre agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, di cui ha parlato il collega Ragno, ci sono altri uffici specializzati in questa attività, e precisamente il Commissariato generale anticoccidico di Palermo, per il quale il disegno di legge propone addirittura l'assegnazione di 30 milioni di lire per questa azione di reperimento e di lotta contro la cocciniglia degli agrumeti.

Detto questo, ho detto tutto: gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura devono considerarsi dei collaboratori che affianchino l'opera di ricerca, coordinamento, azione contro la cocciniglia, svolta dal Commissariato generale anticoccidico, nonchè dall'Istituto di agrumicoltura: infatti anche il nostro Istituto di agrumicoltura deve interessarsi a questo settore. L'azione maggiore naturalmente spetta al Commissariato anticoccidico e, infine, agli Ispettorati, ma questi in funzione collaborativa e non determinante.

Detto ciò, non posso che approvare il disegno di legge, pur rilevando che la somma, anche se ammonta a 750 milioni fino al 1961, non mi

sembra sufficiente per arginare l'enorme azione depressiva, negativa, distruttiva delle cocciniglie, che sono veramente deleterie ai fini della nostra economia agricola.

RISTORI. Noi avevamo sostenuto a suo tempo l'opportunità che i benefici della legge che oggi si vuole prorogare fossero estesi anche agli affittuari coltivatori diretti.

RAGNO, *relatore*. In proposito osservo che i benefici della legge sono estesi a tutti, perchè, fatta la lotta, il Commissariato anticoccidico rimborsa parte della spesa a tutti: affittuari, coloni, piccoli proprietari, ecc.

Non risulta però all'articolo 4 che nella Commissione ci siano rappresentanti dei coltivatori diretti, e tanto meno degli affittuari. Ora, se si vogliono un po' democratizzare queste commissioni, anche per favorire queste categorie che aumentano ogni giorno come numero e come consistenza nazionale, anche da un punto di vista economico produttivo, bisogna correggere le eventuali deficienze della legge costitutiva originaria. Vorrei quindi pregare il Ministero dell'agricoltura di rivedere un po' le varie norme che regolano questi aiuti, in modo da creare una legge più organica e più confacente alle esigenze non solo dell'agricoltura e degli agricoltori in senso generale, ma particolarmente dei piccoli e medi produttori, siano essi coltivatori diretti o affittuari.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ringrazio il relatore per aver sottolineato molto efficacemente la necessità della proroga della legge 26 febbraio 1952; e raccomando anch'io la sollecita approvazione di questo disegno di legge.

Assicuro l'onorevole relatore che il Governo porterà tutta la sua responsabile attenzione sulle deficienze che egli ha denunciate.

Vorrei poi rassicurare il senatore Ristori, il quale si preoccupava del fatto che nella commissione di cui all'articolo 4 della legge del 1952 non c'è un rappresentante dei coltivatori diretti. È inesatto, senatore Ristori. Ecco come è composta la commissione: da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Mini-

stero del tesoro, dal Commissario generale anticoccidico, dal direttore della Stazione di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale, da un professore ordinario nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dei datori di lavoro per l'agricoltura, da un rappresentante dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei lavoratori per l'agricoltura, da due rappresentanti dei tecnici agricoli, da un rappresentante dell'Istituto del commercio con l'estero.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La legge 26 febbraio 1952, n. 136, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, è prorogata per un quinquennio, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-1958 al 1960-61.

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 2, n. 2, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, dopo la lettera c) è aggiunto il seguente capoverso:

« Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) debbono risultare da un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ».

(È approvato).

Art. 4.

Il contributo al Commissariato generale anticoccidico previsto dall'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, è elevato a lire 30 milioni.

(È approvato).

Art. 5.

Alla copertura della spesa di lire 120 milioni, relativa all'esercizio finanziario 1956-57, si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 495 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.